

Rinvii fiscali-D.L. 157/2020 – cd. “D.L. Ristori-quater”

2 Dicembre 2020

Proroga del versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF/IRES ed IRAP, sospensione dei versamenti tributari in scadenza a dicembre 2020, proroga dei termini delle definizioni agevolate, razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione e rinvio al 2023 del federalismo fiscale regionale.

Queste le misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni contenute nel **Decreto Legge 30 novembre 2020, n.157** (cd. “D.L. Ristori-quater”), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.297 del 30 novembre 2020.

Secondo acconto IRPEF/IRES ed IRAP - Proroga del termine di versamento (art.1)

Il termine di **versamento** della **seconda o unica rata dell'acconto IRPEF/IRES e dell'IRAP** viene prorogato dal **30 novembre**:

- **al 10 dicembre 2020** (cd. “*proroga breve*”), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
- **al 30 aprile 2021** (cd. “*proroga lunga*”) per le imprese:

- che applicano gli **indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA**^[1] e che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel **primo semestre dell'anno 2020** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- che hanno il **domicilio fiscale**, la sede legale o la **sede operativa nel territorio dello Stato**, con ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni di euro nel 2019** e che hanno registrato un **calo del fatturato o dei corrispettivi del 33%** nei **primi sei mesi del 2020**, rispetto allo stesso periodo del 2019.

La **proroga** si applica **a prescindere dall'ammontare del fatturato e dalla riduzione dello stesso** per le imprese (assoggettate agli ISA e non) esercenti le **attività sospese**, oggetto di **specifiche misure restrittive anti-Covid**^[2].

Per tali soggetti, il **versamento** dovrà essere **effettuato entro il 30 aprile 2021** in un'unica soluzione, e non opera il rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di dicembre (art.2)

Per le imprese con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019**, ed in presenza di un **calo del fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019**, vengono **sospesi i versamenti scadenti nel mese di dicembre** relativi a:

- **ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati**^[3], nonché delle trattenute relative all'**addizionale IRPEF regionale e comunale**;
- **IVA**;
- **contributi previdenziali e assistenziali**.

La medesima sospensione dei versamenti opera anche per le attività economiche iniziate dopo il 30 novembre 2019.

La sospensione dei citati versamenti fiscali (ritenute fiscali, IVA e contributi) si applica a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi e dalla riduzione del fatturato, alle attività economiche sospese, oggetto delle specifiche misure restrittive anti-Covid.

I **versamenti sospesi** sono **effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione** entro il **16 marzo 2021** o mediante **rateizzazione**, fino a un massimo di **quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP (art.3)

Viene **prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020** il termine per la **presentazione telematica della dichiarazione** dei redditi (**IRPEF ed IRES**)^[4] e dell'**IRAP**.

Proroga dei termini delle definizioni agevolate (art.4)

Viene **prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021** il **termine** per il pagamento delle **definizioni agevolate** della **"rottamazione-ter"** e del **"saldo e stralcio"**, le cui rate residue non saldate nel 2020 dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (cfr. l'art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 (cd. *"Decreto Cura Italia"*)^[5]).

In questo modo il mancato, insufficiente o tardivo versamento alle relative scadenze delle rate dovute nel 2020 delle definizioni agevolate non provoca la perdita di efficacia delle stesse se il debitore provvede al pagamento per intero entro il 1° marzo 2021.

In pratica le 2 rate del [saldo e stralcio](#) e le 4 della rottamazione ter che i contribuenti avrebbero dovuto versare nel 2020, vengono rinviate al 2021, dando vita così a un nuovo piano il cui scopo è di ridurre il contenzioso con l'Erario e semplificare il gettito ancora non incassato.

Chi invece è decaduto dalla precedenti rateazioni (rottamazione 1 e 2) prima dell'8 marzo 2020 può fare domanda entro il termine del 31 dicembre 2021 senza dover pagare prima le rate scadute. Un sistema che consente di unire in un unico piano i debiti scaduti prima dell'8 marzo 2020, quando è stata disposta la sospensione a causa dello stato di emergenza dettato dalla pandemia, e quelli successivi a tale data.

Per quanto riguarda le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021 è previsto inoltre che la decadenza dalla rateizzazione si verifica solo se non si pagano 10 rate anche non consecutive, agevolazione che prima della pubblicazione del Ristori Quater era applicata solo alle domande inviate entro la fine del 2020.

Ai debitori decaduti dalla rottamazione 1 e 2 al 31 dicembre 2019, è consentito fare una nuova richiesta di

rateazione, senza il bisogno di saldare tutte le vecchie rate non pagate. In merito a questa possibilità non è stata indicata però una data a partire dalla è possibile presentare domanda.

Per agevolare ulteriormente i contribuenti si prevede inoltre che, chi presenterà entro la fine del 2021 una nuova richiesta di rateizzo, non correrà il rischio di veder assoggettare i propri beni da ipoteche, fermi o di essere sottoposto a procedure esecutive.

Altra importante precisazione, la possibilità per il contribuente di suddividere il proprio debito in un numero massimo di 72 rate.

Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione (art.7)

La disposizione introduce **modifiche** al fine di **migliorare l'istituto della rateizzazione** concessa dall'agente della riscossione (art.19 del D.P.R. 602/1973), che prevedono:

- la **sospensione dei termini di prescrizione e decadenza**, il **divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche**, o di avviare nuove procedure esecutive, **a seguito della presentazione della richiesta di dilazione** del pagamento;
- con il **pagamento della prima rata**, l'**estinzione** delle **procedure esecutive precedentemente avviate**, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, viene previsto il **divieto di concedere la rateizzazione** nell'ipotesi in cui il **debito** sia stato **oggetto della verifica** ai sensi dell'articolo **48-bis del D.P.R. 602/1973**, in un momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta;

Le **citata novità** si applicano alle **richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020**, data di entrata in vigore del cd. *"D.L. Ristori-quater"*.

Inoltre, per le **rateizzazioni richieste dal 30 novembre ed entro il 31 dicembre 2021**, viene **aumentato a 100.000 euro** l'importo delle **somme iscritte a ruolo** che possono essere **rateizzate** fino ad un **massimo di 72 rate mensili**, se l'istante documenta la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" (l'importo a regime è pari a 60.000 euro).

In tale ipotesi, viene **aumentato da 5 a 10** il numero di **rate** non pagate, anche non consecutive, che **determinano** la **decadenza** della **rateizzazione**.

Infine, viene previsto che in caso di **decadenza** dalla **rateizzazione** relativa alle definizioni agevolate^[6], si può presentare una **nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021**, senza necessità di saldare le rate scadute alla data della nuova richiesta.

Rinvio del federalismo fiscale (art.16)

Si rinvia al 2023 l'applicazione delle disposizioni relative al cd. *"federalismo fiscale regionale"* (D.Lgs. 68/2011).

In particolare, viene rinviata al 2023 la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con riferimento all'anno di imposta precedente.

Viene, altresì, spostata al 2023 la rideterminazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito IVA.

[1]
___ Cfr. l'art.98 del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 126/2020 ed art. 6 del D.L. 149/2020. Si tratta dei soggetti con ricavi o compensi non superiori, nel 2019, a 5,16 milioni di euro.

[2]
___ Cfr. gli allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020, le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt.2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'art.30 del D.L. 149/2020. Cfr. anche l'art.6 del D.L. 149/2020 per i soggetti ISA.

[3]
___ Cfr. gli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973.

[4]
___ Cfr. l'art.2 del D.P.R. 322/1998.

^[5] _ *"DL Cura Italia" convertito in legge - Il dossier dell'ANCE sulle misure fiscali - [ID n. 40023](#) del 13 maggio 2020.*

^[6] _ Si tratta delle definizioni dei carichi pendenti ai sensi dell'art.68 del *D.L. Cura Italia*, accordate prima dell'inizio della sospensione dei termini di versamento (dall'8 marzo al 31 dicembre 2020), stabilita proprio dal medesimo *D.L. Cura Italia* e successive modificazioni.

42673-Decreto Legge 30 novembre 2020 n_157.pdf[Apri](#)